

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 101° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente MORA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341), e connessi voti regionali nn. 112 e 115

##### **(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
CASADEI LUCCHI (Com.-PDS) ....	5, 6, 14 e <i>passim</i>
CASCIA (Com.-PDS) .....	15, 16
DIANA (DC) .....	5, 6, 9 e <i>passim</i>
EMO CAPODILISTA (DC) .....	10, 22, 25
LOPS (Com.-PDS) .....	9, 23
MARGHERITI (Com.-PDS) .....	10
MICOLINI (DC) .....	21, 23, 24 e <i>passim</i>
RICCIUTI sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste .....	5, 6, 8 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 9,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale e connessi voti regionali nn. 112 e 115» (2341)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale e connessi voti regionali nn. 112 e 115».

Riprendiamo l'esame di questo disegno di legge rinviato nella seduta del 21 dicembre scorso.

Sono stati approvati nelle precedenti sedute gli articoli 1 e 2. Passiamo all'esame adesso dell'articolo 3.

#### Art. 3.

*(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)*

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui al successivo all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da un precedente evento calamitoso, subito dalla stessa azienda, alla medesima coltura, nel corso di un'annata agraria.

2. Gli interventi sono i seguenti:

*a)* misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

*b)* contributi ai coltivatori diretti in conto capitale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate predette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

*c)* prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della

perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, punto 5, lettere a) e b). I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi del successivo articolo 4;

e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalità e le misure previste dal quarto comma, dell'articolo 1, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

f) prestiti quinquennali, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media, rispettivamente, dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento è concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche, secondo parametri e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere di spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone interessate.

5. Nel caso che le aziende di cui al precedente comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e relativamente ai prestiti e mutui agevolati, il tasso a carico del beneficiario viene ridotto di un punto. Analoghe misure si applicano, ove la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «da un precedente evento calamitoso» fino alla fine con le seguenti: «da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria»*

3.1

MICOLINI

*Al comma 1 dopo: «nel corso di un'annata agraria» aggiungere in fine la frase: «che non abbia già formato oggetto di intervento pubblico».*

3.2

DIANA

*Al comma 2 lettera b), dopo le parole: «contributi ai coltivatori diretti» aggiungere le parole: «e agli imprenditori a titolo principale».*

3.3

DIANA

*Al comma 2 lettera f), dopo le parole: «prestiti quinquennali» inserire le seguenti: «di esercizio».*

3.4

MICOLINI

*All'articolo 3, comma 2, lettera f), le parole: «rispettivamente, dei conferimenti o della produzione» sono sostituite dalle seguenti: «dei conferimenti e della produzione».*

3.5

MICOLINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di unità produttive in cui la perdita della produzione lorda globale risulti non inferiore al 70 per cento gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole possono fruire di mutui con

ammortamento fino a 20 anni, alle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 26 novembre 1969, n. 828».

3.6 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Al comma 5, sostituire le parole: «Nel caso che» con le seguenti: «Qualora».*

3.7 MICOLINI

L'emendamento 3.1 è rivolto a chiarire meglio il senso del primo comma. Pertanto esprimo parere favorevole e dal momento che il presentatore è assente, lo faccio proprio.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

CASADEI LUCCHI. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

**È approvato.**

L'emendamento 3.2, presentato dal senatore Diana, viene considerato assorbito.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.3.

DIANA. Signor Presidente, mi sembra giusto aggiungere dopo le parole «contributi ai coltivatori diretti» anche «e agli imprenditori agricoli a titolo principale».

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

CASADEI LUCCHI. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Diana.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.4.

Esprimo parere favorevole su questo emendamento e, dal momento che il presentatore è assente, lo faccio proprio.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*.  
Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

CASADEI LUCCHI. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5, fatto mio in assenza del proponente.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 3, con le modifiche apportate.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 3 dell'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 4 dell'articolo 3.

**È approvato.**

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, vorrei rilevare che la 5<sup>a</sup> Commissione ha osservato che, se venisse approvato l'emendamento 3.6, si allungheranno i tempi di intervento da parte dello Stato rispetto al disegno di legge nel testo trasmesso.

Personalmente il relatore nutre alcuni dubbi sull'esistenza della copertura per mutui di ammortamento fino a 20 anni; tra l'altro, questo termine da tempo è stato abbandonato nella nostra prassi, per cui il mio parere su tale emendamento è contrario.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*.  
Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 3.6 e invita i proponenti a ritirarlo.

CASADEI LUCCHI. Sono disposto a considerare l'invito del Governo per un eventuale ritiro dell'emendamento 3.6.

DIANA. Signor Presidente, vorrei chiarire alcuni elementi dell'emendamento 3.6. La prima parte potrebbe essere accettabile mentre riconosco che il termine di 20 anni è troppo lungo. Alcune leggi approvate di recente, fra cui la cosiddetta legge Mannino e Saccomandi, prevedono che, nel caso di aziende che abbiano subito danni per tre

annate anche non consecutive nel corso di un decennio, siano previsti mutui decennali o quindicennali. Il termine di 20 anni è molto lungo ma esistono alcuni precedenti.

L'emendamento tende a sopprimere la seconda parte del comma 5 che invece mi sembra giusta e opportuna, là dove si dice: «Analoghe misure si applicano, ove la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno».

Le ipotesi previste dal comma 5 sono due: la prima che il danno superi il 70 per cento, l'altra che il danno si ripeta per due o più anni consecutivi. La seconda parte è scomparsa nell'emendamento 3.6 mentre, a mio avviso, è opportuno che resti e pertanto invito i proponenti a riflettere attentamente su tale formulazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il comma 5 dell'articolo 3.

**È approvato.**

L'emendamento 3.7, presentato dal senatore Micolini, è decaduto per l'assenza del proponente.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

#### Art. 4.

*(Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario)*

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui al precedente articolo 3, lettera d), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole di cui al precedente articolo 3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui al precedente articolo 3, a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale del credito e risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di mercato. La eventuale concessione dell'agevolazione su detti

prestiti e mutui da parte delle Regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di mercato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «Il tasso di mercato» con: «il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario».*

4.1

DIANA

RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.*  
Il Governo esprime parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Come relatore esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Diana.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni previdenziali)*

1. Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.



Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire la frase: «Alle aziende, singole o associate ... dell'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi» con la seguente: «Alle aziende agricole, singole o associate assuntrici di manodopera nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche, ubicate nei territori delimitati con i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero del pagamento del 50 per cento dei contributi» e, alla fine, sopprimere la frase: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento».*

5.1

DIANA

DIANA. Signor Presidente, questo emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. La Commissione condiziona il nulla osta per l'emendamento 5.1 ad un'esplicita menzione che l'onere rientri nel fondo di cui all'articolo 1. Si crea, però, un conflitto con la norma previdenziale che prevede un obbligo scarsamente rispettato, vale a dire, l'iscrizione anche per gli imprenditori agricoli. In questo caso l'esonero dovrebbe essere riferito anche ai «non imprenditori». Mi permetto di invitare il presentatore a considerare questo problema e quindi se sia opportuno mantenere il suo emendamento; a livello personale lo pregherei di ritirarlo.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo prega il presentatore di ritirarlo, altrimenti sarebbe contrario.

LOPS. Signor Presidente, anche a nome del mio Gruppo invito il presentatore a ritirare questo emendamento perchè la questione al nostro esame deve trovare una disciplina legislativa di diverso tipo. Non è a caso che il nostro Gruppo si è fatto carico di presentare un disegno di legge che abbracci tutti i problemi che si riferiscono ai contributi non solo previdenziali ma anche a quelli che si riferiscono alla legge n. 233.

Si possono seguire due vie; o si fa riferimento ad un *iter* legislativo attraverso una legge apposita, oppure, se vogliamo inserirlo in questa legge, si potrebbe stabilire che, oltre a quanto è stato detto dal senatore Diana, vale a dire, di una percentuale del cinquanta per cento nel caso di un evento calamitoso, nel caso in cui il danno subito sia superiore a questa percentuale si potrebbe prendere in considerazione anche un esonero della stessa entità. Sappiamo benissimo, però, che in questo caso il problema che si pone è quello relativo alla legge finanziaria.

Mi sembra pertanto che questo emendamento sia difficile da inserire in questo disegno di legge mentre sarebbe più opportuno inserirlo in un disegno di legge organico apposito che prenda in esame la situazione relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

DIANA. Signor Presidente, l'emendamento in questione contempla in pratica due posizioni diverse. La prima è quella relativa alla percentuale di riduzione dell'abbattimento. Il testo al nostro esame

parla di una percentuale che varia da un minimo del venti ad un massimo del cinquanta per cento di riduzione.

L'emendamento da me presentato lascia l'esonero del pagamento al cinquanta per cento; questo è un primo problema perchè vi è un abbattimento, di circa la metà, dei contributi agricoli.

L'altro problema riguarda invece i beneficiari. A mio avviso, quando si verifica un danno, si prescinde dallo stabilire se l'imprenditore sia un coltivatore diretto oppure se sia un imprenditore a titolo principale o un mezzadro e così via. In realtà bisognerebbe vedere se sia assuntore di manodopera; in quel caso si dovrebbe dare un contributo attraverso l'abbattimento dell'onere previdenziale proprio per cercare di venire incontro alle necessità del datore di lavoro; ciò andrebbe stabilito a prescindere dal suo inquadramento nell'una o nell'altra categoria. In questo modo non si avrebbe soltanto un vantaggio per il datore di lavoro ma anche per i lavoratori in quanto altrimenti vi potrebbero essere delle aziende non coltivatrici dirette, gestite da imprenditori non a titolo principale, che, tra l'altro, si troverebbero nella difficoltà di assumere manodopera.

Questo è lo spirito dell'emendamento e quindi se esiste un'obiezione di fondo per quanto attiene all'*iter* della legge sono disposto a ritirarlo.

MARGHERITI. Mi rendo conto pienamente della logica e della validità che hanno le motivazioni portate dal senatore Diana. Avrebbero una validità ancora maggiore se questa legge fosse dotata di finanziamenti assai maggiori di quelli di cui in realtà dispone. Questo è probabilmente il vero problema di fronte al quale ci troviamo. La nostra parte politica, in realtà, aveva proposto un incremento della dotazione finanziaria di questo disegno di legge proprio perchè si teneva conto anche di situazioni come quelle a cui si riferisce ora il senatore Diana.

Questo incremento non è stato possibile perchè l'articolo sul quale si discuteva è passato, prevedendo l'incremento organico di quei settanta miliardi previsti da tempo, sia pure per questo aspetto di carattere previdenziale, non solo degli imprenditori agricoli a titolo principale, bensì anche degli assuntori di manodopera oppure degli imprenditori, che potremmo definire «comuni», che assumono manodopera. In questo modo si rischierebbe di estendere all'infinito le provvidenze disponibili, sparpagliandole in maniera tale da renderle insufficienti per le emergenze reali.

Sulla base di questo ragionamento, pur riconoscendo la validità della proposta del senatore Diana, anzichè bocciarla sarebbe meglio ritirarla perchè ha una sua validità. Altrimenti potrebbe sembrare che la Commissione assume una posizione contraria ad una esigenza che in realtà è riconosciuta. Purtroppo di fronte a questo stato di necessità chiedo al senatore Diana se può ritirarlo perchè non gli si voti contro.

EMO CAPODILISTA. Vorrei far presente che l'emendamento del senatore Diana non riguarda l'allargamento delle provvidenze soltanto ai casi qui illustrati come, ad esempio, quello della Ferruzzi, ma a migliaia di aziende che sono nelle condizioni di avere un imprenditore

agricolo o altre aziende che hanno assunto troppa mano d'opera. Solo per il fatto di avere un reddito proveniente da capitali diversi da quelli agricoli, l'azienda è agricola e così anche l'imprenditore.

PRESIDENTE. Le posizioni sono chiare e le perplessità del relatore permangono, mentre il Governo ha chiesto di ritirare l'emendamento.

DIANA. Ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

*(Epizootie)*

1. I consorzi di produttori agricoli di cui al successivo articolo 9 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Le iniziative di cui al comma precedente sono a carico della cassa sociale dei consorzi e tengono conto, secondo parametri fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consecutivo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dal senatore Micolini, che faccio mio:

*Al comma 2, dopo la parola: «parametri» inserire le seguenti: «e modalità».*

6.1

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 7. Ne do lettura:

## Art. 7.

*(Pubblicità degli interventi)*

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonchè gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse sono accessibili ai cittadini ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed esposti per quindici giorni nell'Albo pretorio dei comuni interessati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

## Art. 8.

*(Iniziativa di difesa attiva contro le avversità atmosferiche)*

1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificate e integrate dalla presente legge, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei consorziati operanti sul territorio oggetto degli interventi relativamente alle colture interessate. Le spese di investimento possono riguardare, fra l'altro, radar meteorologici, stazioni agro-meteorologiche, sistemi di allertamento, attrezzature di difesa antigrandine ed antibrina la cui efficacia sia tecnicamente provata, sistemi idonei ad influenzare gli andamenti meteorologici previsti. I consorzi di difesa sono tenuti a trasmettere immediatamente i dati, emersi dalle suddette rilevazioni, ai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla protezione civile, ai fini dell'eventuale coordinamento.

2. Per la gestione e manutenzione delle suddette attrezzature può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società, preferibilmente a partecipazione statale o di cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.

4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Le regioni possono finanziare la realizzazione dei progetti, presentati dai consorzi di difesa, di impianti a carattere aziendale di

difesa contro le avversità meteorologiche, assimilandoli ad opere di miglioramento fondiario.

7. I progetti di reti antigrandine o di difesa contro le avversità meteorologiche possono essere finanziati dalle Regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi, con riguardo alle singole Regioni, al di sotto delle quali non può considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

8.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa, nonché, dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei produttori aderenti».

8.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «di difesa antigrandine» inserire le parole: «comprese le reti».*

8.3 EMO CAPODILISTA

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvedono le Regioni».

8.4 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. A favore di progetti di reti antigrandine o di difesa attiva contro le avversità meteorologiche, aventi carattere aziendale, presentati da

imprenditori singoli o associati, aderenti ad un consorzio di difesa, per il tramite del consorzio di difesa stesso sono concedibili dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano contributi a fondo perduto per un massimo del 30 per cento, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla legislazione comunitaria, avvalendosi delle specifiche disponibilità del Fondo solidarietà nazionale. Al riguardo entro il 30 novembre di ogni anno il Ministro dell'agricoltura e foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce con decreto la quota del Fondo solidarietà nazionale da destinare a tale intervento».

8.5

DIANA

*Al comma 6, dopo le parole: «presentati dai consorzi di difesa» aggiungere le seguenti parole: «nonchè dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590».*

8.6

CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Al comma 6, sopprimere le parole: «assimilandoli ad opere di miglioramento fondiario».*

8.7

MICOLINI

CASADEI LUCCHI. L'emendamento 8.1 è interamente soppressivo dell'articolo; preannuncio che abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 8.0.1 proprio in sostituzione dell'attuale formulazione.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo esprime parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Come relatore esprimo parere contrario poichè ritengo opportuno mantenere il testo dell'articolo così come è formulato, il quale sta alla base dell'impianto legislativo dell'intera legge.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.3.

EMO CAPODILISTA. Sulla base dell'emendamento 8.2, testè approvato, l'emendamento 8.3, andrebbe così riformulato: dopo le parole «di difesa attiva» inserire le parole «comprese le reti antigrandine».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.4.

CASCIA. Con questo emendamento si propone che a provvedere alla realizzazione dei progetti siano le regioni e non i ministeri.

PRESIDENTE. Sono contrario a questo emendamento innanzitutto perchè le regioni sono contemplate al comma 6 e in secondo luogo perchè i contributi sono a carico del fondo. Mi sembra un emendamento che potrebbe causare un non sufficiente equilibrio nella ripartizione delle competenze.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato Per l'agricoltura e per le foreste*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.5.

DIANA. Questo emendamento in pratica sostituisce il comma 6 con un testo che in un certo senso quantifica e delimita l'intervento delle regioni a favore dei progetti antigrandine; questo avviene nei limiti specifici previsti dalla legislazione comunitaria per evitare che in questo ambito possa verificarsi un esubero di interventi. Altrimenti si rischierebbe di creare situazioni negative per la legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle, senatore Diana, se questa formulazione non possa rappresentare, almeno potenzialmente, una fonte di conflitto con le regioni.

Se esiste una norma comunitaria va rispettata senza bisogno di ribadirla in un provvedimento legislativo interno; in effetti, porre dei limiti alle regioni potrebbe creare un conflitto di competenza e pertanto chiederei al proponente, anche se in linea di massima non sono contrario alla sostanza dell'emendamento, di ritirarlo.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Concordo con quanto testè affermato dal relatore.

CASADEI LUCCHI. Su questo emendamento il Gruppo cui appartengo si astiene.

DIANA. Accolgo l'invito che mi è stato rivolto sia dal relatore che dal Governo e, quindi, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 8.6.

CASCIA. Questo emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Sono favorevole a questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Mi associo al parere dato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.7, che era stato presentato dal senatore Micolini e che, stante la sua assenza, faccio proprio. Sono favorevole a questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Mi associo al parere dato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7.

CASADEI LUCCHI. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.7.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

**È approvato.**

L'emendamento 8.0.1, in quanto collegato all'emendamento 8.1 che è stato respinto, si intende decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

#### Art. 9.

##### *(Contratti di assicurazione)*

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificate e integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità metereologiche;



b) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità metereologiche, in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sulla quantità della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie, qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità metereologiche, nonché i danni di qualità, la cui valutazione è rimessa all'accordo delle parti.

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità metereologiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentiti i soggetti di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture, le fitopatie, che possono essere oggetto dei contratti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

3. I contratti di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati da imprese di assicurazione aderenti al consorzio di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

4. I rischi che le società di assicurazione, aderenti al consorzio di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, assumono con la stipulazione dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2 debbono essere ceduti al consorzio stesso ai sensi del citato articolo 21, commi 4 e 5.

5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali di rapporto sinistri/premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le compagnie di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È portato al 50 per cento l'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra del quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri/premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione partecipanti al consorzio superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 4, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 4, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di solidarietà nazionale, nei limiti del 5 per cento delle disposizioni dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri

globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'INA provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le imprese partecipanti al consorzio secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna compagnia alla formazione del disavanzo globale.

7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, nonché le condizioni generali di polizza del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra il consorzio delle società di assicurazione di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Ove entro la predetta data del 30 novembre l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire, le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

9. Restano ferme le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al precedente comma 6 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti organismi, provvede al pagamento delle spese peritali nonché alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo.

11. Nella stipulazione dell'accordo di cui al precedente comma 6 può essere previsto il risarcimento dei danni convenzionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Consorzio nazionale per la difesa contro le avversità atmosferiche e il consorzio delle società di assicurazione di cui

all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, concordano periodicamente un accordo nazionale che definisce le condizioni generali di polizza e le bande di oscillazione delle tariffe determinate sulla base di parametri relativi al tipo di produzioni, alle aree geografiche e all'entità del rischio assicurato. Sulla base degli accordi nazionali le società di assicurazione stipulano contratti di assicurazione con le strutture associative aderenti al Consorzio nazionale obbligatorio contro le avversità atmosferiche».

9.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «danni subiti» inserire le seguenti: «da strutture» e dopo le parole: «danni causati» inserire le seguenti: «da epizootie».*

9.2 MICOLINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in maniera superiore all'ordinario sulla quantità della produzione aziendale» con la seguente: «in misura superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale assicurata».*

9.3 MICOLINI

*Al comma 1, lettera b), in fine, sopprimere le parole: «nonchè i danni di qualità, la cui valutazione è rimessa all'accordo delle parti».*

9.4 MICOLINI

*Al comma 2, dopo le parole: «da emanarsi sentiti» inserire le seguenti: «le Regioni e le province autonome nonchè».*

9.5 MICOLINI

*Al comma 2, dopo le parole: «articolo 21» inserire le seguenti: «comma 1».*

9.6 MICOLINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. I contratti di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati da imprese di assicurazione aderenti ad uno o più consorzi costituiti ed operanti con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364».*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole: «aderenti al consorzio» con le seguenti: «aderenti ai consorzi» e le parole: «ceduti al consorzio» con le seguenti: «ceduti ai consorzi»;*

*al comma 6, sostituire le parole: «partecipanti al consorzio» con le seguenti: «partecipanti ai consorzi»;*

*al comma 7, sostituire le parole: «fra il consorzio delle società di assicurazione di cui all'articolo 21» con le seguenti: «fra i consorzi delle società di assicurazione costituiti ai sensi dell'articolo 21».*

9.7 EMO CAPODILISTA, SARTORI, DIANA, CARLOTTO

*Al comma 3, aggiungere, dopo la frase: «possono essere stipulati» la parola: «anche» e dopo: «da imprese di assicurazione» la parola: «non».*

9.8 DIANA

*Sopprimere il comma 6.*

9.9 DIANA

*Al comma 6, dopo le parole: «5 per cento delle» sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «disponibilità».*

9.10 MICOLINI

*Al comma 6, dopo le parole: «l'entità della franchigia» aggiungere le seguenti: «che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento».*

9.11 EMO CAPODILISTA, SARTORI, DIANA, CARLOTTO

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Le bande di oscillazione tariffaria, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alle zone agrarie, segnalate dalle regioni, nonchè le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui i contratti si riferiscono in sede di definizione dell'accordo nazionale di cui al primo comma del presente articolo».

9.12 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Sopprimere il comma 11.*

9.13 MICOLINI

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, pur essendo decaduto il nostro emendamento all'articolo 8, credo che la sostanza di quanto sosteniamo con l'emendamento 9.1, sia rappresentata da un principio che, a nostro avviso, dovrebbe essere mantenuto in piedi. Si deve fare in

modo, cioè, di mantenere queste forme di rapporto fra i consorzi di difesa e le società di assicurazione. Il loro compito è quello di stipulare degli accordi analoghi a quelli interprofessionali. La nostra è una richiesta di modifica di quelle forme di aggregazione nazionale che possono avere carattere monopolistico per allargare il numero dei concorrenti e quindi aprire il mercato.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 9.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, prevede la possibilità di bande di oscillazione delle tariffe determinate sulla base di parametri relativi al tipo di produzioni, ma soprattutto in relazione alle aree geografiche e all'entità del rischio assicurato. Tuttavia, in alcune aree periferiche la forza contrattuale è sensibilmente minore ed è questa la mia preoccupazione, pur comprendendo lo spirito dell'emendamento. Esprimo pertanto parere contrario.

**RICCIUTI**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.* Anche il Governo esprime parere contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Propongo, attraverso l'emendamento 9.14, di sostituire con la parola: «atmosferiche», la parola: «metereologiche».

Metto ai voti l'emendamento 9.14, da me presentato.

**È approvato.**

**MICOLINI.** Tramite i miei emendamenti, signor Presidente, non nel momento attuale ma in futuro si può ipotizzare che con un decreto del Ministero dell'agricoltura possa allargarsi la assicurazione anche alle strutture colpite da epizootie. Stiamo costruendo una legge per il futuro e da questo punto di vista i miei emendamenti possono convergere poichè possono predisporre eventuali decreti da parte del Ministro.

Pertanto propongo di sostituire i miei emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4 con il seguente emendamento 9.15:

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali, da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizootie;».

**RICCIUTI**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione degli emendamenti proposti al comma 1 dell'articolo 9.

CASADEI LUCCHI. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 9.15.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Micolini.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame del comma 2 dell'articolo 9.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Micolini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Micolini.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

EMO CAPODILISTA. Prima di procedere alla illustrazione dell'emendamento 9.7, vorrei precisare che esso è stato firmato anche dal senatore Micolini. Annuncio di sostituire nella prima parte le parole: «ad uno o più Consorzi»; con le parole: «ad uno dei Consorzi». L'emendamento 9.7 è sostitutivo del comma 3 e comprende conseguenti modifiche ai successivi commi 4, 6 e 7.

DIANA. Vorrei illustrare l'emendamento 9.8, che si riferisce allo stesso comma 3. È una modifica che, a mio modo di vedere, deve essere presa in considerazione. L'obiettivo è quello di allargare la possibilità di stipulare contratti assicurativi non solo alle società che aderiscono ai Consorzi previsti dall'emendamento presentato dal senatore Emo Capodilista, ma anche a società che aderiscono ad altri Consorzi. Il mio emendamento indica che dobbiamo allargare il numero delle compagnie di assicurazione non aderenti ai Consorzi, soprattutto nel momento in cui la normativa comunitaria apre la possibilità di fare contratti assicurativi con compagnie straniere che non possono operare in Italia a condizioni di maggiore efficienza e di maggiore economia per gli agricoltori. Perché vogliamo escludere la possibilità di stipulare contratti con queste assicurazioni? È un punto molto importante sul quale è bene chiarirci subito le idee.

**RICCIUTI**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Vorrei invitare il senatore Diana ad un momento di riflessione. Il Governo consiglia di stipulare contratti di assicurazione soltanto con compagnie aderenti ai Consorzi che hanno la tutela dello Stato per eventuali danni subiti. Alcune compagnie potrebbero rivelarsi serie a prima vista e stipulare contratti sull'intero territorio nazionale ma, in caso di danni eccezionali, potrebbero non pagare i premi concordati. Preferiamo più Consorzi ma tutti coperti dalla stessa garanzia proprio per dare certezza ai nostri produttori di essere indennizzati e abbiamo esempi negativi in tal senso. Pertanto, invito il senatore Diana a ritirare l'emendamento.

**PRESIDENTE**. Mi associo alla richiesta del sottosegretario e invito il senatore Diana a ritirare l'emendamento 9.8.

**MICOLINI**. Anche noi siamo stati tentati di rendere la concorrenza in questo settore uno strumento interessante per la diminuzione dei costi della operazione. Tuttavia abbiamo scelto la via dei Consorzi proprio per consentire questa pluralità di adesione a diversi Consorzi che si possono formare e riteniamo che tale strada possa essere l'unica adatta a garantire il mondo agricolo. A volte, per ottenere uno sconto del 10 per cento, si corre il rischio di non vedere pagati i danni subiti.

**LOPS**. Con la normativa in atto i produttori per essere risarciti devono aspettare anni e ritengo che con la formulazione proposta dal senatore Diana si corrano seri rischi.

Signor Presidente, è importante che vi sia questa garanzia; in caso contrario rischiamo un peggioramento della situazione.

**CASADEI LUCCHI**. Concordo sulle dichiarazioni del senatore Lops.

**PRESIDENTE**. invito il senatore Diana a ritirare il suo emendamento.

**DIANA**. Bisogna però prendere in considerazione la grande compagnia assicurativa straniera, che difficilmente riuscirà a rientrare nei limiti angusti della legge n. 364 del 1970. Dobbiamo anche verificare quale influenza questa situazione avrebbe sugli agricoltori, che spesso si assicurano presso le compagnie straniere.

Comunque, accogliendo l'invito rivoltomi da più parti, ritiro l'emendamento 9.8.

**PRESIDENTE**. Ricordo che precedentemente è stato posto ai voti ed approvato l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori, per la parte relativa al comma 3 dell'articolo 9.

Metto ai voti il comma 3 dell'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti al comma 4 dell'articolo 9.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori, per la parte relativa al comma 4 dell'articolo 9.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 4 dell'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 5 dell'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti al comma 6 dell'articolo 9.

*Sopprimere il comma 6.*

9.9

DIANA

*Al comma 6, dopo le parole: «5 per cento delle» sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «disponibilità».*

9.10

MICOLINI

*Al comma 6, dopo le parole: «l'entità della franchigia» aggiungere le seguenti: «che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento».*

9.11

EMO CAPODILISTA, SARTORI, DIANA, CARLOTTO

DIANA. Signor Presidente, mi sembra che l'intervento in questione rappresenti un impegno finanziario rilevante per il fondo di solidarietà nazionale e che probabilmente i risultati non saranno adeguati agli obiettivi che si propone il legislatore, cioè al tamponamento delle tariffe assicurative. Propongo quindi di sopprimere il comma 6 dell'articolo 9.

MICOLINI. L'emendamento 9.10 si illustra da sè.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario all'emendamento 9.9 e favorevole all'emendamento 9.10.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il relatore si associa al parere espresso dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Diana.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Micolini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori, per la parte relativa al comma 6 dell'articolo 9.

**È approvato.**

Deve ancora essere esaminato l'emendamento 9.11 presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori:

Al comma 6, dopo le parole: «l'entità della franchigia» aggiungere le seguenti: «che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento».

9.11

EMO CAPODILISTA, SARTORI, DIANA, CARLOTTO

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento in base alle esigenze prospettate dagli interessati: troppo spesso la franchigia non può essere considerata accettabile. Si potrebbe ridurre il premio di assicurazione, ma in tal caso non si otterrebbe più un contributo statale per la parte non coperta da franchigia.

Abbiamo sempre ritenuto che l'ammontare della franchigia debba essere limitato anche per evitare che alcuni soggetti, residenti in zone particolari, siano danneggiati. Chiediamo perciò che la franchigia non possa in nessun caso essere superiore al 10 per cento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore si rimette alla Commissione, ma non può nascondere la sua perplessità in ordine all'efficacia dell'emendamento. Comprendo l'esigenza che si intende soddisfare, ma rilevo che tutto ciò che viene introdotto *ex lege* nell'ambito dell'autonomia contrattuale viene pagato da una delle parti.

Sono perciò perplesso sulla reale efficacia dell'introduzione di un principio che stabilisca il massimo della franchigia. Comunque, mi rimetto alla volontà della Commissione.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere contrario.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo le mie perplessità su questa franchigia, comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 9.12, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.13.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Naturalmente, esprimo parere favorevole visto che ne sono il presentatore.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato, di cui do lettura:

#### Art. 9.

##### *(Contratti di assicurazione)*

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche;

b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizootie;

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonché i soggetti di cui all'articolo 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati da società di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti ed operanti con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

4. I rischi che le società di assicurazione, aderenti ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere ceduti ai consorzi stessi ai sensi del citato articolo 21, commi quarto e quinto, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le società di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 del presente articolo sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione aderenti ai consorzi di cui al comma 3 superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 5, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 5, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui all'articolo 1, nei limiti del 5 per cento delle disponibilità dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le società partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna società alla formazione del disavanzo globale.

7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento, nonché le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra i consorzi delle società di assicurazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo

nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti soggetti, provvede al pagamento delle spese peritali nonché alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo.

**È approvato.**

A questo punto, visto l'andamento della seduta di Assemblea, rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana che verrà anticipata alle ore 14,30.

*I lavori terminano alle ore 11,10.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA